



Decreto n° 012 / Pres.

Trieste, 27 gennaio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LAUCO E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 27/01/2023

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 26/01/2023

GIANNI CORTIULA

in data 27/01/2023

Premesso che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Lauco ed il Sindaco nella persona del sig. Olivo Dionisio;

Vista la nota prot. n.81/2023 del 9 gennaio 2023, con la quale il Responsabile del procedimento del Servizio finanziario del Comune di Lauco comunica che il 9 gennaio 2023, con note assunte consecutivamente al protocollo dell'Ente, sei sui dieci consiglieri assegnati al Comune hanno presentato personalmente e congiuntamente le dimissioni dalla propria carica;

Visto l'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige", che ha aggiunto nel corpo dell'articolo 4, primo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il numero 1 bis (ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

Constatato che, a seguito della presentazione delle dimissioni contestuali da parte di sei consiglieri comunali sui dieci assegnati al Comune, si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) della legge 142/1990 (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati), nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 753/GRFVG del 10 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di Lauco ed è stata nominata la dott.ssa Silvia Zossi, funzionario della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono disposti dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Ritenuto di confermare la dott.ssa Silvia Zossi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Lauco, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi

ordinari a norma di legge;

Viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessata attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto lo Statuto di autonomia, ed in particolare, l'articolo 14, comma 2, il quale prevede che le elezioni regionali possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la domenica successiva al compimento del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 59 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 "Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale", come sostituito dall'articolo 9, comma 21, dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025", il quale prevede che, nell'anno di rinnovo degli organi regionali, le elezioni comunali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" ed, in particolare, l'articolo 5, comma 2, come recentemente modificato dall'articolo 9, comma 22, dalla legge regionale 21/2022, il quale dispone che, quando gli organi dei comuni devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono nello stesso anno dello scioglimento se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile del periodo stabilito per lo svolgimento delle elezioni;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 20 gennaio 2023;

Decreta

1. Il Consiglio comunale di Lauco è sciolto.
2. La dott.ssa Silvia Zossi è nominata Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo nelle giornate di domenica 2 e lunedì 3 aprile 2023, tenuto conto di quanto disposto con DGR 66 del 20 gennaio 2023 in merito alla fissazione della data delle elezioni regionali e comunali.
3. Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario straordinario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
5. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Lauco, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -